



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna.

Newsletter 11-12 /22 – Novembre - Dicembre 2022.

1) Le figure della sicurezza nei cantieri edili.

In questa ultima news letter del 2022 riassumiamo, in una sorta di vedemecum ad uso dei coordinatori della sicurezza, le figure relative alla sicurezza all'interno dei cantieri. I riferimenti normativi sono noti e riassunti negli articoli 2,8,89,90 del D. Lgs 81/08.

1-1 Il committente



Il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti. È la persona fisica legittimata alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. Sono committenti privati le immobiliari, le amministrazioni condominiali, i singoli soggetti giuridici.

I compiti.

Il committente privato è tenuto a garantire le misure generali di tutela per la sicurezza. Può espletare anche le funzioni di coordinatore nel momento in cui è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Il committente privato può, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori per l'adempimento dei compiti attribuitigli dal D. Lgs. 81/2008 e delegare le seguenti proprie competenze:

- in toto, se delega anche la capacità di spesa;
- in parte, se delega le funzioni e quindi occorre il suo intervento a livello decisionale.

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. La delega deve avere forma scritta ed essere firmata dal Responsabile dei Lavori e dal Committente stesso.

Azioni.

- 1) Valutare l'entità del cantiere insieme al progettista, per scegliere se occorre o non occorre un coordinatore.
- 2) Scegliere il coordinatore in fase di progettazione, e nominarlo in relazione ai requisiti.
- 3) Stendere il disciplinare di incarico.
- 4) Individuare le fasi di lavoro.
- 5) Determinare la durata delle stesse.
- 6) Evidenziarne la contemporaneità o la successione.
- 7) Valutare gli aspetti critici per la simultaneità delle fasi di lavoro.
- 8) Gestire il processo costruttivo attraverso un'attenta pianificazione delle fasi di lavoro in condizioni di sicurezza.
- 9) Il committente privato deve inoltre valutare P.S.C. e fascicolo tecnico.
- 10) Designa il coordinatore in fase esecutiva.
- 11) Verifica l'idoneità delle imprese.
- 12) Attua comunicazioni essenziali.
- 13) Invia la notifica preliminare.
- 14) Funge da referente per segnalazioni di inadempienze.

1.2 Il coordinatore in fase di progettazione (CSP).



È un professionista (architetto, ingegnere, geologo, geometra, perito industriale...), al quale viene dato l'incarico di valutare già in fase di progetto che l'edificio da costruire abbia caratteristiche tali da poter essere realizzato applicando le norme di sicurezza.

I compiti.

Il coordinatore della progettazione viene designato dal committente contestualmente al progettista dell'opera, possedendo i requisiti professionali previsti dalla legge. Può incidere nelle scelte progettuali imponendo l'adozione di accorgimenti opportuni a rendere l'opera "sicura" anche nelle successive fasi di manutenzione. È responsabile in prima persona della redazione del PSC e del fascicolo tecnico, a prescindere da chi realmente lo redige, e viene sanzionato in caso di inadempienza.

Azioni.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

1. Deve verificare e pianificare le fasi di lavoro con il progettista ed il committente.
2. Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. Deve predisporre il fascicolo tecnico.

1.3 Il coordinatore in fase di esecuzione (CSE).



È un tecnico con competenze specifiche in materia di sicurezza nei cantieri. Ha le stesse caratteristiche del coordinatore in fase di progettazione, e quindi può essere un architetto, un ingegnere, un perito o un geometra...

La nomina di tale figura, secondo quanto stabilito per legge (art. 90 del D.lgs. 81/08), è obbligatoria:

- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
- nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica azienda, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.

I compiti.

Viene designato dal committente prima dell'affidamento dei lavori e deve avere le caratteristiche richieste dalla legge, che sono le stesse del coordinatore in fase di progettazione. Non può però essere il datore di lavoro dell'impresa esecutrice o dipendente della stessa. Qualora nei cantieri con un'unica impresa nel prosieguo dei lavori dovessero intervenire altre imprese subappaltatrici, il committente è tenuto alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva a cui spetterà il compito di redigere il PSC ed il fascicolo tecnico, assumendo così anche il ruolo di coordinatore in fase di progettazione. Per il ruolo e la funzione che a lui competono, se inadempiente, può incorrere in sanzioni molto gravi e può essere perseguito penalmente.

Azioni.

- 1) Prima dell'inizio dei lavori al coordinatore in fase esecutiva vengono trasmessi i POS delle imprese esecutrici.
- 2) Valuta la compatibilità tra quanto previsto dal PSC e dai POS delle imprese esecutrici.
- 3) Valuta con le imprese eventuali miglioramenti proposti.
- 4) Aggiorna il fascicolo tecnico, quando occorre.
- 5) Accerta che siano stati consultati RLS / RLST nell'accettazione del PSC da parte delle imprese.
- 6) Controlla l'applicazione del PSC.
- 7) Verifica in cantiere, con azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC.
- 8) Aggiorna in corso d'opera eventuali procedure.
- 9) Verbalizza quanto rilevato durante i controlli periodici.
- 10) Organizza il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi.
- 11) Verifica le gerarchie e le responsabilità, i compiti e le competenze, delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere, promuove inoltre incontri periodici direttamente con i tecnici ed i lavoratori per informarli sui contenuti del PSC e degli eventuali aggiornamenti delle procedure.
- 12) Verbalizza ogni determinazione assunta e concordata con le imprese ed i lavoratori, verificando che i lavoratori siano stati informati dalle imprese sugli adeguamenti concordati.
- 13) Coordina la consultazione tra gli RLS / RLST e le imprese; individua i RLS delle imprese o i RLST, verifica quanto previsto negli accordi tra le parti sociali e realizza il coordinamento tra RLS / RLST e imprese, mettendo a punto le procedure di consultazione RLS / RLST.
- 14) Segnala al committente le inadempienze delle imprese, stendendo i verbali di contestazione per le inadempienze delle imprese e dei lavoratori autonomi; comunica inoltre al committente, e per conoscenza alle imprese e lavoratori autonomi, provvedimenti disciplinari assunti.
- 15) Riferisce al committente sulle inadempienze delle imprese, proponendo al committente l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere, e la risoluzione del contratto. Se il committente o il responsabile dei lavori, senza motivazioni precise, non prendono decisioni sulla base di questa segnalazione, il coordinatore dà comunicazione dell'inadempienza all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
- 16) Ordina la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente, dopodiché verbalizza la contestazione del caso grave. Ne dà quindi comunicazione al committente, prescrivendo gli adeguamenti da porre in opera e verifica l'applicazione delle prescrizioni, autorizzando in questo modo la ripresa dei lavori.

1.4 Il datore di lavoro.



È il responsabile dell'impresa o unità produttiva a cui viene commissionata la realizzazione dell'opera.
È il principale destinatario dell'obbligo di garantire l'integrità fisica dei lavoratori.

I compiti.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto alle misure generali di tutela.

A lui spetta la responsabilità di:

- a) mantenere il cantiere in condizioni di ordine e sufficiente salubrità;
- b) individuare l'ubicazione dei posti di lavoro, percorsi pedonali e carrai;
- c) verificare le condizioni di movimentazione dei materiali;
- d) controllare la manutenzione dei macchinari e impianti prima e dopo dell'entrata in servizio;
- e) localizzare e confinare i materiali e le sostanze pericolose;
- f) adeguare la durata delle fasi di lavoro in relazione all'evoluzione del cantiere;
- g) organizzare la cooperazione tra datori di lavoro delle imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi;
- h) verificare l'interazione delle attività nel cantiere e in prossimità dello stesso.

Azioni.

- 1) Stendere un programma attuativo di Prevenzione e Protezione.
 - 2) Nominare figure di responsabilità aziendale: il R.S.P.P., gli addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione (ASPP), il medico competente, gli addetti alle emergenze.
 - 3) Provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori, qualora si assuma nuovo personale, si cambino le mansioni, si introducano nuove tecnologie, si utilizzino sostanze o preparati diversi, in funzione dei nuovi rischi rilevati.
 - 4) Fornire ai lavoratori mezzi di protezione adeguati individuali o collettivi.
 - 5) Consentire ai RLS / RLST di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di accedere alle informazioni.
 - 6) Tenere aggiornato il registro degli infortuni.
 - 7) Verificare, in caso di subappalto, l'idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi
 - 8) Organizzare il cantiere. In tal senso dovrà adottare misure per adeguare i posti di lavoro dei cantieri all'interno dei locali, rendendo conformi i luoghi di lavoro al servizio del cantiere, curando le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, disponendo per il corretto stoccaggio e per l'evacuazione delle macerie.
 - 9) Ricevere dal committente il PSC e quindi procedere in questo caso a:
 1. a) analizzarne i contenuti;
 2. b) accettarlo e passare alla stesura del POS;
 3. c) trasmettere a sua volta il PSC alle imprese subappaltatrici;
 4. d) presentare eventualmente al coordinatore in fase esecutiva proposte di integrazione al PSC.
 - 10) Redige o fa redigere il POS, verificando a sua volta che il POS sia coerente con quanto richiesto dagli allegati contrattuali (capitolato, descrizione lavori, PSC).
 - 11) Mette a disposizione degli RLS / RLST, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, copia del PSC e del POS e li consulta in merito ai contenuti dei Piani presentandoli in riunione.
 - 12) Raccoglie il POS delle imprese subappaltatrici e li mette a disposizione del coordinatore in fase esecutiva, dopodiché, qualora lo richieda il coordinatore, aggiorna il proprio POS così come sono tenute a farlo le imprese subappaltatrici.
 - 13) Si attiene a quanto indicato nel PSC e POS e dà applicazione alle prescrizioni del PSC e POS, in stretta collaborazione con il coordinatore in fase esecutiva. In caso di negligenza o grave inadempienza a quanto previsto dal PSC e POS, previa contestazione scritta da parte del coordinatore in fase esecutiva, può essere allontanato dal cantiere con risoluzione del contratto oppure sospeso con interruzione dei lavori.
 - 14) Coopera per il coordinamento delle attività di cantiere, partecipando al reciproco scambio di informazioni anche verso le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi.
- Viene sanzionato quando:
1. a) non consulta gli RLS / RLST prima dell'accettazione del PSC;
 2. b) non mette a disposizione dei RLS / RLST copia del PSC e POS almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori;
 3. c) non attua quanto è previsto nel Piano di sicurezza e nel POS;
 4. d) non trasmette il PSC alle imprese in subappalto e ai lavoratori autonomi;
 5. e) non trasmette i POS delle imprese in subappalto al coordinatore in fase esecutiva;
 - f) non adotta misure conformi alle prescrizioni dell'allegato IV.

1.5 Il preposto.



È la persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di

iniziativa. Il preposto nel cantiere edile è colui che è a capo del cantiere e cioè quello che noi chiamiamo capocantiere.

Rif. art.19 D.Lgs 81/08 - Legge n° 215/2021 per mezzo del D.L. 146/2021

I compiti.

Il Preposto è la figura che deve assicurare in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Il Preposto deve effettuare direttamente, cioè senza intermediazione di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro.

Azioni.

- 1) Deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- 2) Deve verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 3) Deve richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 4) Deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 5) Deve astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- 6) Deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- 7) Deve frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dalle modifiche dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08 e della durata di 2 anni con formazione in presenza.

1.6 Il lavoratore



È la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

I compiti

Considerando che le norme per la sicurezza sono destinate a salvaguardare principalmente la sua persona, compito del lavoratore è partecipare attivamente per la loro attuazione. In cantiere la sicurezza è un obbligo di legge per tutti i soggetti coinvolti. Per questo i comportamenti negligenti del lavoratore che non rispetta le disposizioni vengono sanzionati. Si tenga presente, inoltre, che i soci lavoratori di cooperative e di società sono equiparati ai lavoratori.

Per aiutare il lavoratore a conoscere e rispettare le norme riguardanti la sicurezza e tenere un comportamento idoneo alla prevenzione di incidenti e infortuni, la legge prevede che ogni lavoratore riceva una adeguata formazione.

Azioni.

- 1) Deve osservare disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale.
- 2) Deve utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza.
- 3) Deve utilizzare in modo appropriato i DPI.
- 4) Deve segnalare al datore di lavoro le deficienze di mezzi e dispositivi o eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza.
- 5) Non deve modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo.
- 6) Non deve compiere di propria iniziativa operazioni non di sua competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e altrui.

7) Si deve sottoporre ai controlli sanitari.

8) Deve contribuire insieme al datore di lavoro ed al RLS/RLST all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti.

1.7 Il lavoratore autonomo.



È quella persona fisica che partecipa alla realizzazione dell'opera con risorse proprie, senza rapporti di subordinazione o dipendenti propri.

I compiti.

Il lavoratore autonomo deve possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale verificabili attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A. In materia di sicurezza deve premurarsi di utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla normativa di sicurezza, così come idonei dispositivi di protezione individuale, quelli relativi a rischi specifici della propria attività. Inoltre si deve adeguare a quanto indicato dal coordinatore in fase esecutiva. Anche il lavoratore autonomo può incorrere in sanzioni di tipo penale per l'inosservanza alle disposizioni che lo riguardano.

Il lavoratore autonomo prende visione del PSC prima dell'inizio dei lavori ed è tenuto ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS fornito dall'impresa per cui lavora. Inoltre il lavoratore autonomo deve cooperare per il coordinamento della sua attività con quella svolta da altre imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi. Fa parte dei suoi compiti anche il reciproco scambio di informazioni sui temi della sicurezza.

In allegato un esempio di check list controllo cantiere- [Vedi all.sic.1](#)

Fonte: www.novasafe.it

2) Il Legge n.215 del 17 dicembre 2021. Modifiche al D. Lgs. 81/08: le principali novità.

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale interviene in modo sostanziale su molti aspetti del D. Lgs 81/08:

- **Formazione** obbligatori anche per i **Datori di Lavoro** (In attesa di comunicazioni da parte dalla Conferenza Stato-Regioni in merito alle modalità).
- Enfasi sul ruolo centrale del **Preposto** come risorsa indispensabile per verificare gli aspetti operativi sulla sicurezza durante lo svolgimento del lavoro. Inoltre, l'aggiornamento della formazione dei Preposti sarà ogni due anni (e non più ogni 5).
- **Sospensione** dell'attività imprenditoriale da parte dell'Ispettorato nei casi di **irregolarità** per il 10% dei lavoratori occupati.
- **Sospensione** dell'attività imprenditoriale in caso di **reiterazione di alcune fattispecie di reati in materia di sicurezza**, nonché maggiorazione degli importi delle sanzioni.
- Necessità di registrare le attività di **addestramento** sul campo in appositi registri (per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale) per garantire il rispetto dell'art. 37 relativo agli obblighi di formazione.

Di seguito i dettagli:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18).

Viene introdotto il comma "b-bis" all'articolo 18: il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza: costui non può subire pregiudizio dallo svolgimento di questa attività.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART.19).

Il preposto oltre a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di

uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), dovrà intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartire o di persistenza nell'inosservanza, interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti.

PREPOSTO E SEGNALAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ (ART.19).

Viene aggiunto un nuovo compito per il preposto: "interrompere, se necessario, l'attività in caso si rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnare le non conformità rilevate".

PREPOSTO: INDIVIDUAZIONE IN SEDE DI APPALTO/SUBAPPALTO (ART.26).

In regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 37).

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni è chiamata ad adottare l'accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione.

ADDESTRAMENTO: NUOVE PRECISAZIONI (ART. 37 COMMA 5).

L'art. 37 aggiunge al comma 5 una precisazione:

L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 37 COMMA 7).

La grande novità della Legge 215/21 è l'introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell'art.37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti, deve ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.

FORMAZIONE DEL PREPOSTO (ART. 37 COMMA 7-TER).

Relativamente al preposto, la nuova legge 215/21 richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale "e comunque ogni volta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovo rischi".

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (ART.55).

La legge 215/21 riporta l'elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.474,21 a €6.388,23 anche per violazione dell'art. 37, comma 1, lettera 7-ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).

CONTRASTO LAVORO IRREGOLARE (ART.14).

Il nuovo art.14 del Testo unico di Sicurezza: era stato introdotto all'art 2, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ora viene completamente sostituito con un esplicito riferimento alla comminazione della sospensione dell'attività imprenditoriale da parte dell'Ispettorato nei casi di irregolarità per il 10% dei lavoratori occupati

SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.

La legge 215/21 sostituisce completamente l'ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza.

Il nuovo Allegato prevede delle "Fattispecie di violazione" che portano alla sospensione dell'attività imprenditoriale (ai sensi dell'art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva

Fattispecie	Sanzione
Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
Mancata formazione e addestramento	Euro 300 / lavoratore
Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo responsabile	Euro 3000
Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto	Euro 300 / lavoratore
Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3000

Fattispecie	Sanzione
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione	Euro 3000

Fonte: www.novasafe.it

3) Legge n. 215 del 17/12/2021: il registro dell'addestramento. Modifiche al D.Lgs 81/08 in materia di addestramento.

La Legge n. 215 ha apportato numerose modifiche D. Lgs 81/08. Il comma 5 dell'art 37 del D. Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21, integra in modo sostanziale il tema dell'addestramento prevedendo quanto segue: "L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato". L'obbligo di addestramento è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all'addestramento sulla sicurezza dei lavoratori attraverso una persona esperta, che potrebbe essere ad esempio il preposto, oppure un lavoratore esperto o un tecnico installatore o formatore della ditta produttrice o installatrice dell'attrezzatura per la quale viene svolto l'addestramento.

Fonte: www.novasafe.it - Vedi all.sic.2

4) Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione obbligatoria all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. La Legge n. 215/2021 introduce l'obbligo di comunicazione a partire dal 21 dicembre 2021

Dal 21 dicembre 2021 il committente ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante posta elettronica ordinaria non certificata messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale. Occorre ricordare che la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale. Per le violazioni è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da €500 a €2.500.

Chi sono i lavoratori autonomi occasionali?

Secondo la definizione contenuta nell'art. 2222 del Codice Civile si definisce lavoratore occasionale una persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Si tratta di lavoratori che prestano la loro attività in maniera non professionalmente organizzata e non abitualmente, ovvero in via eccezionale. Non sono lavoratori soggetti ad invio della comunicazione al Centro per l'Impiego.

Cosa va comunicato all'Ispettorato?

La comunicazione dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:

dati del committente e del prestatore;

luogo della prestazione;

sintetica descrizione dell'attività di lavoro svolta;

data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;

ammontare del compenso pattuito al momento dell'incarico.

L'annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l'inizio dell'attività del prestatore.

Ci sono delle eccezioni?

Oltre ai rapporti di natura subordinata sono esclusi:

- collaborazioni coordinate e continuative;
- prestazioni occasionali nelle forme regolate dall'art. 54 bis del D. L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
- professioni intellettuali;
- tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale".

Fonte: www.novasafe.it - Vedi all.sic.3

5) Il "Luogo di Lavoro"

Ai fini dell'applicazione delle misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività lavorativa indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti.

La nozione di "**luogo di lavoro**" è l'oggetto di una recentissima sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un ricorso presentato dall'amministratore unico di una società e dal datore di lavoro di una azienda dalla stessa gestita condannati nei due primi gradi di giudizio per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore dipendente deceduto in conseguenza di un infortunio avvenuto in un cantiere nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione della copertura di un capannone industriale dell'azienda medesima e che avevano basato i propri ricorsi sul fatto che al momento dell'evento infortunistico il cantiere non era stato ancora avviato in quanto nello stesso erano ancora in corso solo delle operazioni preliminari per l'inizio delle attività.

Secondo l'art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione dello stesso Decreto Legislativo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza delle stesse accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Ed è quello che in questa circostanza ha ribadito la suprema Corte che nel rigettare i ricorsi ha precisato in più che nella nozione di "luogo di lavoro", ai fini sempre della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra appunto ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dall'accesso ad essa da parte di terzi, estranei alla stessa attività lavorativa, finalità che possono essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro e inoltre ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività. Il fatto, l'iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni

La Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale l'amministratore unico e legale rappresentante di una società e il datore di lavoro di fatto dell'azienda dalla stessa gestita erano stati condannati per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore, deceduto in conseguenza di un infortunio avvenuto nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione della copertura di un capannone industriale della società stessa, oltre alle ipotesi contravvenzionali indicate nei capi di imputazione, ha dichiarato l'estinzione di queste per prescrizione e rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza appellata.

Per quanto riguarda la dinamica degli eventi, ricostruita dal Tribunale e recepita dai giudici d'appello alla stregua delle evidenze raccolte (tra cui: testimonianze, dichiarazioni CC.TT. del pubblico ministero, documentazione, verbali di sommarie informazioni acquisiti con il consenso delle parti, verbali di sequestro probatorio, contratto di noleggio e lettera-contratto di assunzione del lavoratore deceduto non sottoscritta, cartella clinica e riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, oltre all'esame degli imputati), era emerso che il lavoratore era in cantiere insieme a un collega per prendere le misure onde verificare l'estensione di un cestello elevatore per eseguire i lavori sul tetto del capannone. Era emerso altresì che il datore di lavoro, anche egli in cantiere, aveva visto i due operai usare il carrello elevatore, ma non aveva fornito ad essi alcun dispositivo di protezione né li aveva formati per quel tipo di lavorazione. Più precisamente il lavoratore infortunato al momento dell'accaduto si trovava sul carrello allorquando è caduto al suolo dall'altezza di circa 8 metri, riportando lesioni che ne avevano causato il decesso.

I due imputati, con la stessa difesa, hanno proposto separati ricorsi di analogo contenuto, formulando alcune motivazioni. Gli stessi hanno innanzitutto denunciato un vizio avuto riguardo alla asserita, mancata risposta alle argomentazioni difensive contenute nel gravame con specifico riferimento alla insussistenza di un "cantiere temporaneo o mobile", particolare rilevante ai fini della operatività delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008. Secondo la difesa, infatti, i lavori di rifacimento del tetto del capannone avrebbero dovuto avere inizio il giorno dopo dell'infortunio dovendosi svolgere quel giorno solo delle operazioni preliminari aventi a oggetto la fattibilità dei lavori e la idoneità del mezzo noleggiato da una ditta i cui dipendenti si erano recati presso il capannone per dare supporto agli operai della società.

La stessa Corte di Appello del resto, secondo la difesa, aveva riconosciuto che il giorno dell'infortunio il datore di lavoro aveva ordinato al lavoratore di effettuare delle verifiche circa la compatibilità del macchinario noleggiato, senza procedere alla sostituzione dei pannelli con la conseguenza che nessuna delle attività espletate il giorno dell'evento poteva essere ricondotta tra quelle che l'art. 89 comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 individua come necessarie per riconoscere la qualifica di "cantiere

temporaneo o mobile", tale non potendosi considerare il luogo nel quale si svolgono attività preliminari rispetto a quelle indicate, se non in forza di una inammissibile interpretazione in *malam partem*. Né poteva valere, secondo la difesa, il richiamo alla presenza sul posto di tre operai il giorno dell'infortunio o del macchinario che doveva essere impiegato per la lavorazione, il cui contratto di noleggio sarebbe iniziato a decorrere alcuni giorni dopo il fatto.

Quale conseguenza di tale ragionamento, in ipotesi di lavori in economia, si sarebbero dovute applicare nel caso in esame solo le disposizioni che regolano la figura del datore di lavoro, come stabilisce la circolare ministeriale n. 30 del 5/3/1998 esplicativa della disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 494/1996, con conseguente operatività del D. Lgs. n. 626/1994 e delle disposizioni di settore di volta in volta applicabili e non, quindi, degli obblighi di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.

Con un secondo motivo, è stato dedotto dalla difesa un analogo vizio con riferimento questa volta al nesso di causalità e alla valutazione dell'effetto interruttivo che la difesa ha ricollegato a un comportamento abnorme del lavoratore deceduto, a suo parere comprovato dal fatto che lo stesso aveva iniziato l'esecuzione dei lavori sebbene il giorno dell'infortunio dovessero solo svolgersi attività preparatorie, così introducendo un rischio nuovo e imprevedibile. La condotta della vittima, secondo la difesa, avrebbe quindi ecceduto le mansioni, gli ordini e le direttive impartite ed era stata imprevedibile proprio per difetto di indicazioni che la autorizzassero. A ciò era da aggiungersi che il lavoratore stava operando con uno stato di alcolemia pari al 1,1 g/I, circostanza che la Corte di merito avrebbe superato erroneamente escludendone ricadute sull'evento verificatosi.

Quanto, poi, alle omissioni riguardanti la formazione e la informazione dei lavoratori, la difesa ha rilevato che i lavoratori dipendenti, fra cui l'infortunato, avevano partecipato a specifici corsi nel quinquennio precedente di validità di essi, come stabilito dall'Accordo n. 221/ESR. In ogni caso, anche a voler considerare violati tali obblighi, ad esito del giudizio controfattuale, non potrebbe affermarsi, secondo la difesa, che il lavoratore infortunato, esperto con mansioni di capo cantiere, fosse caduto a causa della violazione di quelle regole cautelari, essendo palese la pericolosità della sua condotta, immediatamente percepibile come tale da chiunque, a prescindere dalla partecipazione a specifici corsi di formazione, avendo egli agito di sua spontanea volontà.

Entrambi i ricorrenti, infine, come terzo motivo, hanno sindacato la correttezza del ragionamento svolto dai giudici del gravame in ordine alla verifica della prevedibilità e evitabilità dell'evento avendo affermato che la penale responsabilità dell'amministratore unico della società sarebbe stata conseguenza del ruolo ricoperto e che per quanto riguarda l'altro imputato non era stato dimostrato che avesse svolto funzioni di datore di lavoro di fatto, essendosi trovato solo occasionalmente sul luogo dell'incidente.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

I ricorsi sono stati ritenuti **inammissibili** da parte della Corte di Cassazione. Gli stessi, infatti, ha evidenziato la suprema Corte, sono stati basati sulla definizione di "cantiere temporaneo o mobile", contestata dalla difesa, e sulla conseguente operatività delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 oltre che sul comportamento della vittima che la difesa aveva assunto abnorme e imprevedibile e, quindi, interruttivo del nesso causale e sulla prevedibilità e evitabilità dell'evento in capo agli imputati.

In merito all'attività che veniva svolta in cantiere al momento dell'infortunio la Sezione IV ha sottolineato che la Corte territoriale aveva ritenuto che le evidenze raccolte avessero dimostrato che nel cantiere vi erano ben tre operai e delle macchine noleggiate, sebbene il relativo contratto dovesse iniziare cinque giorni dopo. Per cui lo stesso, sia pur di fatto, fosse già operativo. Il datore di lavoro quindi, in quanto presente in cantiere, era ben consapevole di ciò tanto da avere raccomandato al lavoratore infortunatosi di stare attento, pur non avendogli fornito alcun presidio di sicurezza, neppure individuale (casco, imbracatura, cintura di sicurezza). Secondo la ricostruzione fatta nelle due sentenze di merito, pertanto, il giorno dell'infortunio in quel luogo si era svolta attività edilizia, implicante lavoro in quota, pur se preliminare alla sostituzione del tetto del capannone.

Nella nozione di "luogo di lavoro" infatti, ha precisato la suprema Corte, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dall'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa e ha citato in merito la sentenza n. 45316 del 7/11/2019 della Sezione Feriale pubblicata e commentata dallo scrivente nell'articolo "La nozione di luogo di lavoro ai fini dell'applicazione del Decreto 81"), finalità che possono essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro e ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività citando in merito la sentenza n. 43840 del 3/10/2018 della IV Sezione penale, pubblicata e commentata dallo scrivente nell'articolo "Sulla configurabilità di un cantiere in rapporto alla licenza edilizia".

In tale ampia nozione di "luogo di lavoro", ha sostenuto la suprema Corte, è quindi rientrata per l'appunto l'area di lavoro nella quale insisteva il capannone che costituiva oggetto dell'intervento edile svolto in economia dalla società e la vittima, direttamente incaricata dalla stessa, avrebbe dovuto eseguire un'attività propedeutica alla successiva sostituzione della copertura, verificando, mediante l'uso del cestello elevatore e l'accesso sulla copertura stessa, la sufficiente capacità di estensione del macchinario già consegnato al cantiere, sebbene in forza di un contratto di noleggio che avrebbe avuto

inizio giorni dopo. Era stato pertanto accertato nel caso in esame che la lavorazione (e, quindi, anche l'attività ad essa propedeutica) era pertinente a un capannone di proprietà della società e che l'incarico, evidentemente funzionale all'attività lavorativa svolta da quella società, era stato affidato alla vittima proprio dall'imputato datore di lavoro di fatto. Quest'ultimo e il legale rappresentante della società avevano quindi certamente assunto la gestione dei rischi relativi al campo di lavoro, peraltro collocato in quota, stanti le caratteristiche del manufatto della cui copertura si trattava.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato anche il secondo motivo riferito al comportamento della vittima. In materia di prevenzione degli infortuni infatti, ha precisato, si è certamente passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facciano un corretto uso, imponendosi contro la loro volontà), a un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008, il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e di agire con diligenza, prudenza e perizia. In altri termini, si è passati, a seguito dell'introduzione del D. Lgs. n. 81/2008 dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

Tuttavia, ha ribadito in conclusione la suprema Corte, è sempre valido il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Nel caso in esame la Corte di merito, ha osservato la Sez. IV, ha correttamente evidenziato che il lavoratore era stato incaricato proprio dal datore di lavoro di effettuare le verifiche della idoneità del macchinario fornito da terzi, verifiche da effettuarsi in quota senza presidi individuali e accedendo alla copertura del capannone dalla quale poi è caduto. Nessun rischio eccentrico, pertanto, può dirsi che sia stato imprevedibilmente introdotto dal lavoratore infortunato ponendosi la sua condotta quale diretta e prevedibile conseguenza delle condotte colpose addebitate agli imputati.

Parimenti manifestamente infondata, infine, è stata ritenuta anche la terza censura riguardante l'imprevedibilità del comportamento della vittima in quanto l'amministratrice, che aveva sostenuto di non essersi mai ingerita nella gestione della società limitandosi a svolgere solo compiti amministrativi, disponeva delle risorse economiche per garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro; la stessa era tenuta per legge a predisporre il POS e non aveva delegato non aveva delegato a terzi la sicurezza dei lavoratori della società. Quanto, invece, all'altro imputato la Corte di Cassazione, oltre a ribadire che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, ha rilevato la manifesta infondatezza della sua dichiarazione di trovarsi in cantiere nel giorno dell'infortunio solo occasionalmente e che gli era stato contestato di avere invece svolto di fatto le funzioni di un vero e proprio datore di lavoro come dimostrato da elementi probatori valutati in maniera immune da censure dai giudici del doppio grado di giudizio.

Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, in conclusione, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, oltre alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili costituite che ha liquidate in dodicimila euro complessivi, oltre agli accessori di legge.

Fonte: www.puntosicuro.it

6) Cantieri: la vigilanza straordinaria e le indicazioni per la sicurezza.

La nota n. 1231 dell'Ispettorato nazionale del lavoro e il documento di ANCE e CNI sulla sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali. Focus su linee vita, preposti e sulle conseguenze di eventuali inadempimenti in materia di sicurezza.

L'Ispettorato nazionale del lavoro con Nota n. 1231 del 23 febbraio 2022- indirizzata alle sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all'INPS e all'INAIL – segnala che le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio "hanno comportato un'intensificazione dell'attività nel settore edile che impone un necessario incremento dei controlli finalizzati a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza".

E in continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021 con nota n. 6023/2021, "si dispone la prosecuzione degli accertamenti nel settore edile, con le medesime modalità e finalità di cui alla nota citata e con particolare riguardo ai numerosi cantieri edili che beneficiano di

risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni), assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell'intero anno, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia, comunque denominati".

In relazione a queste verifiche in edilizia, in relazione ai vari bonus che hanno aumentato le attività nel settore costruzioni, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), nell'ambito di un protocollo d'intesa, hanno prodotto il documento "Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali" che fornisce utili indicazioni ai soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per favorire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e cercare di ridurre il fenomeno infortunistico nel settore.

Dopo aver già presentato il documento nei giorni scorsi ci soffermiamo in parte sulla Nota INL citata e su alcune risposte alle domande più frequenti (FAQ) contenute nel documento ANCE/CNI con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

Nota INL: la vigilanza straordinaria e le irregolarità più diffuse

FAQ per i cantieri: l'installazione di linee vita e i preposti

FAQ per i cantieri: gli eventuali inadempimenti e le gravi violazioni.

Nota INL: la vigilanza straordinaria e le irregolarità più diffuse.

Prima di tornare a parlare del documento ANCE/CNI, cerchiamo di raccogliere qualche altra informazione dalla **Nota n. 1231/2022** dell'Ispettorato nazionale del lavoro che ha per oggetto: **"110 in sicurezza" - Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso.**

Nella Nota si richiamano le indicazioni operative della nota 6023/2021 e si chiede di rivolgere particolare attenzione ad alcuni tra gli **aspetti maggiormente riscontrati** dal personale ispettivo, "nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i.", in relazione alle "irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all'all.1 del D.lgs. 81/2008". Questi aspetti sono "la **mancata formazione e addestramento**, la **mancata elaborazione del DVR e del POS** e la **mancata protezione da caduta nel vuoto**".

Si segnala poi che particolare attenzione "andrà posta anche all'uso dei ponteggi. Si rammenta che ai sensi dell'art. 131, comma 6, del D.lgs. 81/2008: 'Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (...)'. Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008: '...per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego [...]'). Ne consegue che l'impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e che la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente".

FAQ per i cantieri: l'installazione di linee vita e i preposti

Torniamo al documento **"Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali"** e riprendiamo alcune risposte alle varie domande presenti.

Riprendiamo una domanda sul tema recente dei bonus, anche in relazione agli apprestamenti di sicurezza.

I bonus in edilizia spettano anche in caso di installazione di linee vita?

Si risponde che "i bonus riconosciuti, in generale, per l'esecuzione di interventi di recupero edilizio spettano anche per eventuali **costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili**; l'installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano pertanto nelle lavorazioni complementari all'intervento principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l'installazione di tali sistemi è strettamente correlato all'intervento oggetto dei bonus".

Parliamo poi di **preposti**.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di preposto. Tale obbligo sussiste anche nei cantieri?

La risposta è "Sì. In cantiere le imprese esecutrici devono indicare all'impresa affidataria il personale che svolge le funzioni di preposto. La mancata individuazione del preposto costituisce inottemperanza alla normativa da parte del Datore di Lavoro delle imprese (D. Lgs n. 81/2008 art.55, comma 5, lettera d), con conseguenti sanzioni penali)".

FAQ per i cantieri: gli eventuali inadempimenti e le gravi violazioni.

Con riferimento poi alla vigilanza straordinaria in edilizia, di cui si accennava nella Nota INL, il documento risponde anche alla seguente domanda: **Quali conseguenze potrebbe avere il riscontro da parte dell'organo di vigilanza di eventuali inadempimenti alla sicurezza sul lavoro in cantiere per i lavori soggetti a benefici fiscali?**

Si risponde che "le detrazioni non saranno riconosciute se non è stata effettuata la **Notifica Preliminare** agli enti preposti qualora sia obbligatoria". Inoltre le detrazioni "**non saranno riconosciute in caso siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi**". Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una **dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori** (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l'osservanza delle suddette norme" (Decreto 18 febbraio 1998, n. 41 – Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia). Concludiamo ricordando le **gravi violazioni** previste dal D. Lgs 81/08 per il provvedimento di sospensione.

Alla domanda **quali sono le gravi violazioni in sospensione di cui all'art. 14?** – il documento risponde ricordando che tali gravi violazioni che costituiscono condizione per l'adozione **materia di tutela della salute e sicurezza ai fini dell'adozione del** provvedimento di del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, sono quelle di cui all'allegato I del D.Lgs. 81/2008".

Riportiamo da D.Lgs. 81/2008 l'Allegato I "**Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14**":

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Fonte: olympus.uniurb.it- Vedi all.sic.4

Approfondimenti.



Movimentazione dei carichi. I pericoli di movimentazione manuale e meccanica nei cantieri.

La movimentazione dei carichi all'interno del cantiere è di tipo manuale che di tipo meccanico.

Per la movimentazione dei carichi di tipo manuale possiamo considerare la seguente tipologia di carichi da movimentare:

sacchi di cemento o malta;

carico e scarico di attrezzature (sega circolare, elementi per parapetti provvisori, ecc.);

materiali provenienti dalle demolizioni;

sollevamento di manufatti (tubi, pozzetti in cls., strutture di sostegno della copertura, ecc.) o altro materiale ingombrante.

Ove possibile è opportuno ordinare confezioni che non superino il peso consigliato di 25 kg.

In particolare:

- il personale addetto sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria tramite visite presso il medico competente dell'azienda;

- il personale verrà previamente informato su peso, baricentro e tipo di movimentazione da adottare per il carico specifico;

- i materiali da movimentare saranno situati possibilmente ad una distanza ravvicinata al luogo delle lavorazioni;

- i bancali e le attrezzature saranno situati ad una distanza e ad un'altezza di sicurezza che permetta una agevole operatività, contenendo pertanto al minimo gli sforzi;

- l'eventuale tragitto da percorrere nella movimentazione manuale dei carichi non presenterà rischi d'inciampo e scivolamento, né dislivelli eccessivi;

- l'eventuale luogo di stoccaggio del materiale avrà sufficiente spazio libero per un'agevole e corretta movimentazione manuale dei carichi;

- i carichi saranno posizionati su superfici ed appoggi stabili che non ne permetteranno l'eventuale ribaltamento;

- le attrezzature saranno posizionate ad una distanza ravvicinata al luogo di destinazione in maniera da permettere una agevole operatività, contenendo pertanto al minimo degli sforzi;

- saranno usati eventualmente mezzi meccanici in aiuto (paranchi, carrucole, ecc.) per diminuire al massimo i pesi ed i conseguenti rischi.

Nel caso questo non sia possibile la movimentazione di tipo manuale, si ricorrerà ad attrezzature meccaniche quali sollevatori di pannelli, gru su camion, gru auto sollevante, paranchi, carrucole, ecc. .

Nel caso non possa essere evitata la movimentazione manuale dei carichi in nessun modo, le lavorazioni devono essere organizzate in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana, fornendo in merito adeguate informazioni ed attivando la dovuta sorveglianza sanitaria preventiva in modo da stabilire i lavoratori più adatti a questi compiti.

Nel caso la movimentazione sia di tipo meccanico bisogna prestare attenzione che:

l'eventuale tragitto da percorrere nella movimentazione dei carichi non presenti rischi d'intralcio;

l'eventuale luogo di stoccaggio del materiale avrà sufficiente spazio libero per un'agevole e corretta movimentazione manuale dei carichi;

i carichi saranno posizionati su superfici ed appoggi stabili che non ne permetteranno l'eventuale ribaltamento;

le attrezzature saranno posizionate ad una distanza ravvicinata al luogo di destinazione in maniera da permettere una agevole operatività, contenendo pertanto al minimo degli sforzi;

Le lavorazioni saranno organizzate in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana, fornendo in merito adeguate informazioni ed attivando la dovuta sorveglianza sanitaria preventiva in modo da stabilire i lavoratori più adatti a questi compiti.

Altresì bisogna fare attenzione a pericoli presenti nella movimentazione dei carichi con mezzi meccanici possono derivare da:

errate manovre;

sganciamento del carico;

imperfetto posizionamento degli stabilizzatori e/o della piattaforma di stazionamento;

non perfetta funzionalità dell'impianto di sollevamento;

sovraccarico;

presenza di linee aeree interferenti

Le misure di prevenzione e protezione da attuare, in questi casi, sono:

informazione ed eventuale formazione dell'operatore;

verifica dei fermi dei ganci di sollevamento;

verifica della corrispondenza fra carico e portata massima del gancio stesso;

verifica dello stato delle funi per il sollevamento;

verifica dell'orizzontalità attraverso la bolla dello stesso;

verifica della consistenza del terreno ove poggeranno gli stabilizzatori;

periodica manutenzione della gru;

non superamento del carico massimo ammissibile;

verifica dell'idoneità dei percorsi.

Tutti i fornitori che agganciano i materiali portati in cantiere sul cassone del mezzo di trasporto, devono provvedere ad adeguati dispositivi di sicurezza contro la caduta dall'alto quali la predisposizione delle funi di aggancio, od impalcati di adeguata misura aderenti al mezzo.

Fonte: www.novasafe.it

Anche i datori di lavoro saranno obbligati alla formazione.

I corsi potranno essere svolti solo in presenza, si attendono tutte le specifiche.

Per la prima volta le modifiche dell'art 37 comma 7 del D. Lgs 81/08 sanciscono il dovere da parte del datore di lavoro di seguire corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Queste modifiche sono state introdotte con la conversione in Decreto Legge n. 146/2021 (Decreto Fiscale), che equipara il datore di lavoro ai dirigenti, preposti e lavoratori. Le specifiche sulla durata dei corsi e sui contenuti minimi dovranno essere adottate entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato- Regioni.

L'omessa formazione comporta, a carico del datore di lavoro, un duplice intervento sanzionatorio da parte dell'organo ispettivo. Il primo è penalmente sanzionato dall'articolo 55, comma 5, lettera c), del Dlg 81/2008, il quale prevede, per la violazione dell'articolo 37, comma 7, l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Il secondo, con le modifiche adottate all'allegato I del testo unico, potrebbe comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale.

I fondamentali per i coordinatori della sicurezza

Un documento elaborato dall' Ing. Brunello Camparada, presenta compiti e responsabilità dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività dei cantieri edili. Focus sul capocantiere e le risposte ai quesiti più frequenti su committenti e lavoratori.

Sono molte, oltre ai coordinatori alla sicurezza, le persone che possono essere presenti, con compiti molto diversi, nei cantieri edili.

Ad esempio possiamo trovare:

- il committente,
- il responsabile dei lavori,
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione del committente (questa figura "è assente, perché non prevista, nel caso di committenti agenti come privati cittadini, ossia per cantieri in ambito domestico),
- il progettista (o i progettisti se più di uno),
- il direttore dei lavori,
- il direttore operativo,
- l'ispettore di cantiere,
- i datori di lavoro delle imprese esecutrici,
- i dirigenti dei datori di lavoro delle imprese esecutrici,
- i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese esecutrici,
- il direttore di cantiere,
- i capicantiere delle imprese esecutrici,
- i preposti delle imprese esecutrici,
- i lavoratori dipendenti delle imprese esecutrici,
- i lavoratori autonomi,
- i fornitori,
- il medico competente,
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici,
- i funzionari degli organismi di controllo e vigilanza e delle forze dell'ordine,
- il collaudatore (o i collaudatori se più di uno).

Il documento si sofferma sui seguenti argomenti:

Uno sguardo d'insieme delle figure presenti in cantiere e il capocantiere.

I quesiti sulle figure presenti in cantiere: il committente.

I quesiti sulle figure presenti in cantiere: i lavoratori.

Fonte: www.puntosicuro.it – V. all. sic.5



L'osservatorio sicurezza augura a tutti i colleghi Buone Feste.

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 10/12/2022